

CONTRATTO DI COMODATO AVENTE AD OGGETTO TERRENI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO SPA ED IL COMUNE DI MONTEROTONDO

L'anno 2019 il giorno del mese di, in Monterotondo nella sede comunale in Piazza A. Frammartino 4, con la presente scrittura privata,

tra

- la Società **FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO SPA** Sede legale via XXIV Maggio 1, 06055 - Marsciano PG, P.Iva CF 00297430548 PEC fbmspa@legalmail.it rappresentata dal Dott. Vincenzo Briziarelli, nato a Perugia il 15.04.1973, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dichiara di essere munito dei necessari poteri (di seguito anche “comodante” o “la Fornaci Briziarelli”);

e

- il **Comune di Monterotondo**, con sede in Piazza A. Frammartino 4, codice fiscale 80140110588, PEC Comune.monterotondo.rm@pec.it, rappresentato dall'Arch. Luca Lozzi, nato a Roma il 18.11.1967, residente per la carica in Monterotondo, P.zza Marconi 4, il quale interviene a questo atto in nome e per conto del Comune di Monterotondo, nella qualifica di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio (di seguito anche “Comodatario”)

(di seguito congiuntamente le “Parti”)

PREMESSO

- a) Che con Decreto del Presidente della Giunta Regione del Lazio, n. T00195 del 3 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 29/1997, è stato istituito Il Monumento Naturale "Laghetti in località Semblera" (di seguito denominato “Monumento Naturale”) la cui gestione è stata affidata al Comune di Monterotondo (**allegato A**).
- b) Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale, come previsto dal citato Decreto, realizzare interventi di recupero ambientale finalizzati al mantenimento e al miglioramento delle condizioni ecologiche dell'area al fine di garantire la conservazione del patrimonio naturale, nonché la realizzazione di interventi a basso impatto ambientale finalizzati alla fruizione dell'area da parte dei cittadini.
- c) Che il Monumento Naturale, come delimitato nella planimetria allegata al menzionato Decreto, ricade nella sua totalità all'interno della proprietà della Società Fornaci Briziarelli MarscianoSpa con sede legale in Via XXIV Maggio 06055 Marsciano (PG), P. I.

00297430548.

- d) Che è intenzione della Fornaci Briziarelli concedere in comodato al Comune di Monterotondo il Monumento Naturale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La Fornaci Briziarelli concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Monterotondo, che accetta, il terreno di sua proprietà ricadente nelle particelle interessate dal Decreto Regionale di istituzione del Monumento Naturale “Lagheti in Località Semblera”, coincidente con il perimetro indicato nella planimetria allegata al Decreto di cui al punto A delle premesse (di seguito il “Terreno”)

La Fornaci Briziarelli dichiara che, allo stato attuale, sul fondo non gravano ipoteche, né diritti reali di terzi.

Art. 2 – DESTINAZIONE D'USO

Il Terreno sarà utilizzato per i fini di gestione e conservazione della natura, previsti dalla Legge Regionale in materia di Aree Protette n. 29 del 6 ottobre 1997, anche avvalendosi di soggetti partner dell'Amministrazione.

Art. 3– DURATA DEL COMODATO

3.1 Il presente contratto avrà la durata di 10 (dieci) anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3.2. Alla scadenza il presente contratto si rinnoverà tacitamente di anni 10 (dieci), salvo disdetta di una delle due Parti da comunicarsi all'altra a mezzo PEC o raccomandata A/R spedita almeno 3 mesi prima della scadenza.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMODATARIO

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il fondo oggetto del presente comodato con cura e massima diligenza. Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni

responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni diretti o indiretti a terzi e/o cose che potessero in qualsiasi modo derivare dal presente contratto, a partire dalla data di consegna dell'area che avverrà con la sottoscrizione di apposito verbale.

ART. 5 – MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI

Le Parti concordano che, le eventuali migliorie e addizioni che il Comodatario vorrà apportate al Terreno, dovranno essere comunicate al comodante che dovrà approvarle per iscritto; in tal caso non potrà essere riconosciuto da quest'ultimo alcun compenso e le opere resteranno a beneficio del fondo al termine del comodato. Le Parti si impegnano a concordare ogni eventuale intervento straordinario per la conservazione e manutenzione del Terreno.

ART. 6 – CESSIONE A TERZI DEL GODIMENTO DEL BENE

In relazione all'art. 1804 c.c., il Comodante esprime il consenso sin d'ora all'eventuale concessione in uso a terzi del Terreno da parte del Comodatario, per il raggiungimento delle finalità istituzionali sottese al comodato stesso, purché il terzo utilizzi il terreno nei limiti e alle condizioni di cui al presente contratto di comodato. Tale cessione dovrà essere preventivamente comunicata al comodante.

ART. 7 – RECESSO

Entrambe le parti avranno la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante invio di comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R con preavviso di almeno 3 mesi.

ART. 8 – SPESE

Sono a carico del Comune di Monterotondo le spese di registrazione del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il **Comune di Monterotondo**

Per la Società **FORNACI BRIZIARELLI
MARSCIANO SPA**